

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori "CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI NOLA"

Oggi 14 novembre 2022, presso la sede di Via Trieste nr. 306 del Comune di Palma Campania, i sottoscritti:

- Avv. Raffaele Di Gioia, nato a [redacted] (C.F.: [redacted]);
- Avv. Aniello Iervolino, nato ad [redacted] (C.F.: [redacted]);
- Avv. Elena Napolitano, nata ad [redacted] (C.F.: [redacted]);
- Avv. Angela Iovane, nata a [redacted] (C.F.: [redacted]);
- Avv. Carolina Santella, nata a [redacted] (C.F.: [redacted]),

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione dalla denominazione "CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI NOLA", che ha carattere apolitico ed apartitico, escludendo ogni fine di lucro, svolgendo la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione italiana e dell'ordinamento giuridico, promuovendo ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocati nel campo tributario. L'Associazione perseguirà le seguenti finalità:

- a) la piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli altri Enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari;
- b) la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;
- c) l'elaborazione, lo studio e le proposte di legislazione e disciplina dei tributi e delle imposte;
- d) la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali;
- e) iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario, attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, con i Consigli dell'Ordine, con le Università e le altre Associazioni dell'avvocatura, curando segnatamente la diffusione delle sentenze e la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota;

Ufficio Territoriale di Nola	
Atto registrato al n. <u>113213</u>	
In data <u>16-11-2022</u>	
Totale versato <u>€ 700,00</u>	
Il Direttore territoriale	

- f) l'istituzione e gestione di corsi di formazione nel settore tributario, favorendo il dialogo sulle principali problematiche dell'orientamento giurisprudenziale tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre organizzazioni forensi;
- g) di vigilare sul corretto esercizio dell'attività professionale dei propri iscritti;
- h) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto, che costituisce parte integrante del presente atto. È stabilita la quota sociale, annuale, per tutti gli associati di € 100,00. Mentre per gli under 40 l'importo è fissato nella somma di € 50,00.

Sono stati nominati componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- Avv. Raffaele Di Gioia, *PRESIDENTE, che accetta l'incarico;*
- Avv. Aniello Iervolino, *VICEPRESIDENTE, che accetta l'incarico;*
- Avv. Elena Napolitano, *SEGRETARIO, che accetta l'incarico;*
- Avv. Angela Iovane, *TESORIERE, che accetta l'incarico;*
- Avv. Carolina Santella, *CONSIGLIERE, che accetta l'incarico.*

Palma Campania (NA), li 14/11/2022.


F.to Avv. Raffaele Di Gioia

F.to Avv. Elena Napolitano

F.to Avv. Carolina Santella

F.to Avv. Aniello Iervolino

F.to Avv. Angela Iovane



CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI NOLA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata "CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DI NOLA" (di seguito: "Camera").

Art. 2 - Sede

La Camera ha sede in Palma Campania (NA) alla Via Trieste n. 306.

Art. 3 - Autonomia e Scopi

La Camera, che ha carattere apolitico ed apartitico ed opera in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi Ente o Associazione, potere pubblico o privato, esclude ogni fine di lucro e svolge la sua azione per lo studio, l'approfondimento e l'attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione, secondo i principi della Costituzione italiana e dell'ordinamento giuridico. Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli esercenti la professione di avvocati nel campo tributario.

La Camera persegue, altresì, le seguenti finalità: **a)** la piena tutela della dignità dell'attività difensiva e di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli altri Enti impositivi e degli organi giurisdizionali, nonché dei loro delegati ed ausiliari; **b)** la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del contribuente in tutte le sue manifestazioni e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente; **c)** l'elaborazione, lo studio e le proposte di legislazione e disciplina dei tributi e delle imposte; **d)** la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti, mirando alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista e della sua specifica professionalità dinanzi agli organi giurisdizionali; **e)** iniziative di studio, editoriali, di ricerca e di dibattito sulle problematiche di carattere tributario, attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, con i Consigli dell'Ordine, con le Università e le altre Associazioni dell'avvocatura, curando segnatamente la diffusione delle sentenze e la segnalazione al comune dibattito delle decisioni maggiormente degne di nota; **f)** l'istituzione e gestione di corsi di formazione nel settore tributario, favorendo il dialogo sulle principali problematiche dell'orientamento giurisprudenziale tributario con gli Ordini e Collegi operanti nel settore nonché con le altre organizzazioni forensi; **g)** di vigilare sul corretto esercizio dell'attività professionale dei propri iscritti; **h)** lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali della Camera.

La Camera può, su decisione dell'assemblea, aderire ad associazioni giuridiche e forensi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 - Durata

La Camera ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge. L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre).

Art. 5 - Associati

Possono aderire alla Camera, in qualità di associati, tutti gli iscritti agli Ordini degli Avvocati, o nei registri dei praticanti, del distretto della Corte d'Appello di Napoli, che esercitino la propria attività prevalentemente nel settore tributario o abbiano dimostrato un interesse, anche scientifico, per la materia, ovvero che diano un contributo importante al conseguimento delle finalità perseguite dalla Camera.

Ogni associato può presentare alla Camera un esposto su fatti e circostanze che ledano gravemente il diritto alla difesa nonché il prestigio e la dignità dell'Avvocato nell'esercizio della professione. Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare l'esposto, pronunciarsi su di esso ed assumere tutte le iniziative ritenute opportune, nessuna esclusa.

Coloro che intendono far parte della Camera devono presentare domanda al Segretario del Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il suo diniego motivato è ammesso ricorso all'Assemblea generale.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, all'atto della richiesta di iscrizione, il cui importo è fissato nella somma di € 100,00. Mentre per gli under 40 l'importo è fissato nella somma di € 50,00. La qualifica di associato attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dalla Camera. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: **a)** per dimissioni; **b)** per morosità; **c)** per espulsione. In caso di perdita dalla qualità di iscritto, nulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versate.

L'associato può dimettersi in ogni tempo dandone comunicazione per via elettronica o telematica al Segretario del Consiglio Direttivo; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui tale comunicazione perverrà al destinatario, e comunque decorsi 7 giorni dalla loro spedizione. L'associato dimissionario è comunque tenuto al pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.

L'associato è moroso quando non provvede al versamento della quota associativa per oltre due mesi dalla richiesta formale formulata dal Tesoriere. L'associato moroso è sospeso da ogni attività sociale. Gli associati possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone la Camera e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria degli avvocati tributaristi. Le sanzioni disciplinari sono: **a)** la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato all'associato dal Presidente; **b)** la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno; **c)** l'espulsione, la quale è limitata a casi di eccezionale gravità. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere sempre motivate, pena l'inefficacia. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria nel termine perentorio di trenta giorni.

Art. 6 - Fondo Camerale

Il Fondo Camerale è costituito: **1.** dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati; **2.** dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera; **3.** dagli eventuali utili o avanzi di gestione.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. È vietato attribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli della Camera.

Art. 7 - Organi Sociali

Gli organi sociali della Camera sono: **1.** l'Assemblea generale dei soci; **2.** il Consiglio Direttivo; **3.** il Presidente; **4.** il Segretario; **5.** il Tesoriere; **6.** il Collegio dei Revisori; **7.** il Collegio dei Probiviri. Nessuna delle relative cariche è retribuita.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi e si riunisce presso la sede della Camera, o in altro luogo della Regione. L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine di luglio, e in ogni caso ogni qual volta lo ritenga opportuno; è convocata, inoltre, quando almeno cinque iscritti ne facciano richiesta formulando l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire anche per via elettronica o telematica almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza nei quali il termine può essere abbreviato fino a 48 (quarantotto) ore. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria delibera: **1.** l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale; **2.** la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo; **3.** sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali; **4.** sull'elezione del Presidente Onorario, nei casi si decida di nominarlo; **5.** su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera: **1.** la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; **2.** Lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 6.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.

Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea Straordinaria, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dall'associato più anziano d'età, e, all'inizio di ogni riunione, elegge tra gli

associati presenti un segretario d'assemblea. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri (compresi un Presidente e un Vicepresidente), eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria attraverso l'espressione di una sola preferenza. Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 10 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, oltre a quelli eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo in particolare: 1. convoca le Assemblee; 2. attua le deliberazioni dell'Assemblea; 3. esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera; 4. delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulle esclusioni per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di ammissione alla Camera; 5. amministra il patrimonio camerale e redige il rendiconto economico e finanziario annuale; 6. determina la quota associativa annua; 7. controlla l'amministrazione della Camera, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'assemblea; 8. propone la nomina del socio o del Presidente onorario (i quali non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e sono esclusi dal voto in Assemblea).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per tre volte di seguito, decadono di diritto dalla carica. Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente, su sua decisione, o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione per via elettronica o telematica, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito. Le sedute si terranno presso la sede della Camera o altrove e saranno aperte a tutti gli associati. In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione successiva. In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera. Le delibere del Consiglio Direttivo non sono impugnabili, tranne quelle in tema di mancata ammissione di nuovi associati.

Art. 10 - Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni. Il Presidente

dura in carica 10 anni ed è rieleggibile. Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati; dura in carica 10 anni ed è rieleggibile. Il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano per età svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 11 - Il Segretario della Camera

Il Segretario della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, per svolgere un'attività di ausilio agli Organi Direttivi e di collegamento tra gli stessi e gli associati e dura in carica 10 anni ed è rieleggibile. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo curandone la tenuta in apposito registro ed esegue le stesse deliberazioni. Espleta gli incombenzi relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi della Camera, nonché tutte le attività assegnategli dallo Statuto; custodisce, inoltre, gli atti ed i documenti della Camera.

Art. 12 - Il Tesoriere della Camera

Il Tesoriere della Camera viene nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione nonché quelli deliberativi, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione. Predisponde inoltre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea. Provvede altresì a richiedere le quote associative agli associati morosi. Il Tesoriere dura in carica 10 anni ed è rieleggibile.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto; è composto da tre membri, scelti tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene eletto dai componenti al loro interno. Il Collegio giudica, quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: **1.** Su controversie tra gli associati; **2.** Su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; **3.** sulle questioni di cui venga investito dall'avvocato o dal praticante interessato in merito alla propria mancata ammissione; **4.** sul comportamento degli associati contrario ai fini che la Camera si propone di attuare e sulle relative sanzioni: **a)** richiamo orale; **b)** censura scritta; **c)** sospensione da due mesi ad un anno. Le decisioni del Collegio dei probiviri non sono impugnabili.

Art. 15 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Camera e dai beni con essi acquistati. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale ed in genere qualsiasi bene appartenente alla Camera. Qualsiasi decisione volta a consentire quanto vietato sarà nulla.

Art. 16 - Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi, ai regolamenti vigenti, alle norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Palma Campania (NA), li 14/11/2022.

F.to Avv. Raffaele Di Gioia

F.to Avv. Aniello Iervolino

F.to Avv. Carolina Santella

F.to Avv. Elena Napolitano

F.to Avv. Angela Iovane